



 | **LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

NOVITÀ LEGISLATIVE

Legge Aree Idonee in Abruzzo **02**

Decreto contingenti FER X Transitorio **02**

Sardegna: Linee guida per FER in aree non idonee **03**

Autoproduzione di energia verde nelle PMI **04**

Incentivi Agrivoltaico: riapertura termini **04**

Proroga per incentivi alle CER **05**

Interrogazione sul Testo Unico FER **05**

GIURISPRUDENZA

Diniego basato su moratoria FER è illegittimo **06**

 | **AMBIENTE**

NOVITÀ LEGISLATIVE

Decreto Terre e Rocce da scavo **07**

Modifiche alla disciplina dell'invarianza idraulica e idrogeologica **07**

Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE fotovoltaici **08**

 | **LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

GIURISPRUDENZA

Contratti continuativi di cooperazione, servizio e fornitura e subappalto **08**

Indicazione del CCNL nell'offerta **09**

Avvalimento: prestazioni eseguite dall'ausiliaria **09**



LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

Novità legislative

Legge aree idonee in Abruzzo

Con legge n. 8/2025, la **Regione Abruzzo** ha disposto “*Misure urgenti per l’individuazione di **aree e superfici idonee e non idonee** all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019*”, come richiesto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021. La legge individua, dunque, le superfici e aree idonee, le superfici e aree non idonee, le superfici e aree ordinarie, le aree agricole in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Nell’individuare le aree idonee, la legge regionale contiene un **elenco sovrapponibile** a quello di cui all’**art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021** e tiene ferme le previsioni di cui all’art. 20, comma 1-bis, dello stesso D. Lgs. n. 199/2021, cioè il divieto di realizzare impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, salvo casi particolari. La legge contiene anche l’elencazione delle **aree non idonee**, fra le quali si segnalano le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli art. 10 e 136, comma 1, lett. a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio e la previsione di una fascia di rispetto dai predetti beni pari a **500 m** per gli impianti **fotovoltaici** e **3 km** per gli impianti **eolici**.

Inoltre, viene chiarito che nel caso in cui un progetto di impianto ricada in un’area che sia classificabile contemporaneamente come area idonea e come area non idonea, l’area è da ritenersi ordinaria.

La legge è entrata in vigore il 26 marzo 2025, cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Decreto contingenti FER X Transitorio

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito web il Decreto Direttoriale n. 12 del 1° aprile 2025, recante “*Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 – FER X transitorio*”.

Per ulteriori dettagli:

→ [Aree idonee Abruzzo](#)

Il **Decreto FER X Transitorio** prevede all'art. 6, comma 1, lett. a) che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sia chiamato a definire la **progressione del contingente** di potenza messa a disposizione durante il periodo di vigenza del decreto, articolata per tecnologia.

Il presente decreto direttoriale dispone che per la prima procedura del FER X Transitorio sono messi a disposizione i seguenti contingenti:

- Per il **fotovoltaico**: il contingente minimo è 0,6 GW, il contingente obiettivo è 1 GW e il contingente massimo è 8 GW
- Per l'**eolico**, il contingente minimo è 0,2 GW, il contingente obiettivo è 0,3 GW e il contingente massimo è 2,5 GW
- Per l'**idroelettrico**, il contingente minimo è 0,03 GW, il contingente obiettivo è 0,06 GW e il contingente massimo 0,5 GW
- Per gli **impianti di trattamento di gas** residuati dai processi di depurazione, il contingente minimo è 0,0011 GW, il contingente obiettivo è 0,002 GW e il contingente massimo è 0,02 GW.

In esito all'espletamento della prima procedura, il Ministero valuterà l'apertura di un ulteriore bando.

Sardegna: linee guida per FER in aree non idonee

Con deliberazione n. 15/32 del 19 marzo 2025, la Giunta Regionale della **Regione Sardegna** ha approvato le "*Linee guida regionali per la elaborazione dell'istanza di intesa propedeutica alla realizzazione di un **impianto o di un accumulatore FER** all'interno di un'area individuata come **non idonea***".

Le Linee Guida attuano l'art. 3, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, cioè la legge di individuazione delle aree idonee della Regione Sardegna. Il menzionato art. 3, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica, consente ai Comuni di proporre istanza alla Regione per raggiungere un'intesa propedeutica alla **realizzazione di un impianto FER in aree non idonee**, in forza di adeguate ed esaustive motivazioni per la deroga al divieto di realizzare tali impianti in aree non idonee, con particolare riferimento all'utilità pubblica.

Le Linee Guida delineano un processo su due fasi. La prima fase riguarda l'**iniziativa comunale**, nella quale il Comune predispose l'istanza, che viene preliminarmente valutata dal Consiglio Comunale; dopodiché si svolgono il dibattito pubblico e la consultazione popolare, cui segue la presa d'atto del Consiglio Comunale; in caso di esito favorevole, si definisce l'istanza di intesa finale. La seconda fase è quella **istruttoria e decisoria di competenza**

Per saperne di più:

→ [Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica](#)

regionale in cui la Regione riceve l'istanza, svolge un'istruttoria tecnica nella forma della conferenza di servizi istruttoria e, da ultimo, la Giunta Regionale valuta e delibera.

Autoproduzione di energia verde nelle PMI

Con decreto direttoriale del 14 marzo 2025 del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** sono state disciplinate le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento di cui all'Investimento 16, denominato "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili", Missione 7 "REPowerEU" del PNRR. Tale misura, disciplinata dal decreto 13 novembre 2024, è diretta a supportare le **piccole e medie imprese** nella realizzazione di programmi di investimento per l'**autoproduzione di energia elettrica**, mediante l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** o di **impianti mini-eolici**, per l'autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di **sistemi di stoccaggio** dell'energia.

All'attuazione dell'intervento sono destinati 320.000.000,00 euro, al lordo dei compensi spettanti al soggetto attuatore, i.e. Invitalia. Accedono alle agevolazioni le **PMI** in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto 12 novembre 2024, che non operino nei settori indicati all'allegato 1 del presente decreto.

La domanda di agevolazione può essere presentata attraverso il sito di Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 4 aprile 2025, fino alle ore 12:00 del giorno **17 giugno 2025**.

Incentivi Agrivoltaico: riapertura termini

Con decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto i termini per la selezione dei **progetti agrivoltaici** meritevoli degli **incentivi** previsti dal decreto n. 436 del 22 dicembre 2023, noto come "Decreto Agrivoltaico", fermi gli esiti dell'istruttoria già compiuta dal GSE con riguardo alla prima procedura già conclusa, a valere sugli avvisi pubblicati il 31 maggio 2024, in ragione della disponibilità di risorse residue.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 323.417.741,60 euro e tale disponibilità potrà variare per effetto di rinunce, revoche o riammissioni.

Le richieste di partecipazione potranno essere presentate in forma telematica al Portale Agrivoltaico del GSE, a partire dalle ore 12:00 del 1° aprile 2025, fino alle ore 12:00 del **30 giugno 2025**.

Per maggiori dettagli:

→ [Deliberazione n.15/32](#)
del 19.03.2025

Per saperne di più:

→ [Ministero delle imprese](#)
e del [Made in Italy](#)

Per maggiori dettagli,
si veda:

→ [Ministero dell'ambiente](#)
e della [sicurezza energetica](#)

Proroga per incentivi alle CER

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto 27 marzo 2025, con cui è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle richieste per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR “*Promozione rinnovabili per le **comunità energetiche** e l’autoconsumo*”.

Il **termine**, originariamente individuato nel 30 marzo 2025, è stato **prorogato** alle ore 18:00 del **30 novembre 2025**, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili, pari a 2.200.000.000 euro.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto CACER (DM 414/2023) e dalle relative Regole Operative. Le richieste devono pervenire per via telematica tramite il portale informatico del GSE “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo.

Interrogazione sul Testo Unico FER

In Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, è stata svolta in data 26 marzo 2025 l’interrogazione a risposta immediata in commissione n- 5.-03780. Sono stati chiesti al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dei chiarimenti in merito al **Testo Unico FER** di cui al D. Lgs. n. 190/2024. In particolare, la sua entrata in vigore il 30 dicembre 2024 ha generato difficoltà negli operatori, in considerazione della previsione di un periodo transitorio di 180 giorni, in cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi alle nuove previsioni. Nello specifico, talune tipologie e potenze di impianti fotovoltaici/agrivoltaici sono assoggettabili a VIA regionale e il Testo Unico FER consente al proponente di optare per tale regime; si è chiesto di chiarire, per i procedimenti in corso presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, se il trasferimento alla Regione faccia salvi i pareri e nulla osta già acquisiti e se sia avviabile la procedura regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Il Ministro ha chiarito che il Testo Unico FER ha abrogato le disposizioni previgenti sul *permitting*, le quali continuano ad applicarsi alle sole **procedure in corso**, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per le nuove disposizioni. Per procedure in corso, non si intendono quelle procedure in cui la verifica di completezza della documentazione è in corso, bensì quelle che hanno già visto l’amministrazione competente definire la fase di **verifica della completezza della documentazione**, da cui consegue la dichiarazione di procedibilità dell’istanza stessa. La facoltà di opzione per l’applicazione della nuova disciplina può essere esercitata dal soggetto proponente a far data

Per maggiori informazioni:

→ [Direzione Generale](#)

[Programmi e Incentivi](#)

[Finanziari](#)

dal 30 dicembre 2024. Parimenti, a partire dalla medesima data, ogni nuova iniziativa che non rientri tra quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulta compiuta alla data di entrata in vigore, è soggetta alle nuove disposizioni.

Per ulteriori dettagli

→ [Interrogazione a risposta immediata in commissione 5/03780](#)

Giurisprudenza

Diniego basato su moratoria FER è illegittimo

Tar Sardegna, Sez. II, sentenza del 1° aprile 2025, n. 280

Una società attiva nel settore delle rinnovabili aveva presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un'area agricola in **Sardegna**, a meno di 500 m da un impianto fotovoltaico preesistente, ricadente in fascia costiera e distante meno di 7 km da alcuni beni di interesse culturale. Nel corso del procedimento, è entrata in vigore la legge della Regione Sardegna n. 5/2024, cioè la **moratoria** che ha sospeso gli interventi per la realizzazione di impianti FER. Il procedimento si era dunque concluso negativamente.

Il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che l'impianto ricade in area idonea per legge ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021. Dopodiché, ha ritenuto fondato il motivo con cui la società ricorrente ha dedotto l'**illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5/2024**, nella parte in cui ha sospeso *tout court* la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. A tal proposito, viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della moratoria.

Poiché i provvedimenti di diniego impugnati sono basati sulla citata moratoria, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale conduce necessariamente all'accoglimento del ricorso e all'annullamento dei provvedimenti.

Per maggiori informazioni:

→ [Giustizia amministrativa](#)



Decreto terre e rocce da scavo

Lo scorso 21 marzo 2025, il Governo ha notificato alla Commissione Europea lo schema di decreto che reca il “*Regolamento recante disciplina semplificata della **gestione delle terre e rocce da scavo**, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41*”.

Il testo del decreto abroga il DPR 120/2017 e introduce semplificazioni in materia di:

- a. gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come **sottoprodotti**
- b. utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei **rifiuti**
- c. deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti
- d. gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
- e. semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per cui è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi.

La notifica è avvenuta attraverso il Sistema TRIS della Commissione Europea. A seguito della notifica, nei successivi 90 giorni la Commissione Europea, gli Stati membri e soggetti interessati possono presentare osservazioni. Il testo è stato trasmesso anche al Consiglio di Stato.

Modifiche alla disciplina dell'invarianza idraulica e idrogeologica

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della **Regione Lombardia** n. 14, suppl. del 1° aprile 2025, il Regolamento Regionale 28 marzo 2025, n.3, recante “*Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'**invarianza idraulica ed idrologica**. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')*”.

Il Regolamento contiene una serie di novità, fra cui si segnala l'introduzione

Per saperne di più:

→ [TRIS - European Commission: Prevenzione degli ostacoli tecnici al commercio](#)

della lettera b-bis) all'articolo 3, comma 2-bis del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, di una previsione che incide sul fotovoltaico. Infatti, si prevede che è soggetta al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica l'installazione dei pannelli di **impianti agri-voltaici o fotovoltaici** con caratteristiche costruttive o anche di posa, tali da comportare una **riduzione della permeabilità del suolo** rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. n. 199/2021, il quale disciplina il divieto di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole.

Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE fotovoltaici

Lo scorso 1° aprile 2025, il GSE ha aperto la prima finestra temporale per la comunicazione allo stesso GSE l'adesione ai **Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE fotovoltaici**, da parte dei titolari degli impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia. La finestra temporale è attiva a partire dal 1° aprile 2025 fino al **31 maggio 2025**.

La richiesta dovrà essere inviata al GSE tramite l'applicativo SIAD, utilizzando il questionare "RAEE – Modello di adesione a un sistema collettivo". È prevista una seconda finestra temporale, che partirà dal 1° luglio 2025, fino al 30 settembre 2025.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Consiglio regionale Lombardia](#)

Per ulteriori dettagli

→ [RAEE fotovoltaici, aperta la prima finestra temporale per aderire ai sistemi collettivi](#)



LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Giurisprudenza

Contratti continuativi di cooperazione, servizio e fornitura e subappalto

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 28 marzo 2025, n. 2622

La presente sentenza ha affrontato il tema della distinzione fra **contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura e subappalto** nelle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici, anche alla luce delle ricostruzioni giurisprudenziali formatasi sul precedente Codice.

Il contratto continuativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, consiste in prestazioni svolte **a favore dei**

soggetti affidatari – e non direttamente alla stazione appaltante -, purché tali prestazioni siano **secondarie, accessorie o sussidiarie**. Le prestazioni devono essere oggettivamente diverse dalle prestazioni che l'appaltatore deve rendere alla stazione appaltante sulla base del contratto d'appalto.

D'altra parte, il subappalto ha, invece, come oggetto l'affidamento dell'esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto dello stesso contratto d'appalto. Ne consegue che il subappaltatore si sostituisce all'appaltatore affidatario, mentre i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura hanno lo scopo di fornire beni e servizi utili per lo svolgimento delle prestazioni affidate.

Indicazione del CCNL nell'offerta

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 28 marzo 2025, n. 2605

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa all'essenzialità dell'indicazione del **CCNL** di riferimento nell'offerta, al fine di delineare se la mancanza di tale elemento possa portare direttamente all'esclusione del partecipante ovvero possa attivarsi l'istituto del soccorso istruttorio.

L'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che al personale impiegato negli appalti pubblici debba essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale **in vigore per il settore** e per la zona nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Può anche essere indicato un diverso contratto collettivo, ma in tal caso le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con cui l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato per tutta la durata delle prestazioni. Tali disposizioni, non sono da intendersi slegate dall'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 sui costi della manodopera. Sia l'art. 11, sia l'art. 41 sono **norme imperative inderogabili**, in ragione della loro inequivoca formulazione testuale.

La carenza dell'indicazione del CCNL da applicare, ad avviso del Collegio, **non permette** l'attivazione dell'istituto del **soccorso istruttorio**, atteso che l'applicazione di un certo contratto collettivo piuttosto che un altro ha degli effetti diretti sul **costo della manodopera** indicato in offerta.

Avvalimento: prestazioni eseguite dall'ausiliaria

TAR Lazio Roma, sez. V, sentenza del 25 marzo 2025, n. 6055

Una società ha impugnato il provvedimento di esclusione da una procedura di gara della società mandataria di un RTI, a causa della mancata indicazione, nell'ambito dei **contratti di avvalimento** stipulati, delle **risorse strumentali**

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Giustizia amministrativa](#)

Per ulteriori dettagli

→ [Giustizia amministrativa](#)

e umane messe a disposizione da parte delle imprese ausiliarie, nonché della conseguente nullità di tali contratti di avalimento e, pertanto, del mancato possesso in capo all'operatore economico dei requisiti di capacità tecnica e professionale. La questione, pertanto, verte sull'interpretazione dell'interpretazione dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023.

Secondo la ricorrente, l'esclusione sarebbe illegittima in quanto viola l'art. 104, commi 3 e 8, poiché nel caso di specie il contratto di avalimento ha ad oggetto **prestazioni qualificate come secondarie**, eseguite direttamente dall'ausiliaria. Viene contestata dunque l'applicazione dei commi 1 e 2, secondo cui il contratto di avalimento deve recare l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione e, nel caso in cui sia concluso per acquisire un requisito necessario, il contratto ha ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nel caso di specie, l'oggetto di avalimento è il requisito di partecipazione relativo alle capacità tecniche professionali per lo svolgimento di servizi di progettazione esecutiva oggetto di una prestazione secondaria. Dal combinato disposto dei commi 3 e 8, essendo il contratto di avalimento stipulato con un soggetto in possesso dei requisiti necessari, si può ritenere ultronea l'indicazione delle risorse strumentali e umane messe a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Giustizia amministrativa](#)